

ROMA



Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica  
Direzione Pianificazione Generale  
U.O. Piano Regolatore – P.R.G.

Rif.to:

Allegati: n°...

 ROMA CAPITALE <span style="float: right;">46</span>
28 NOV. 2017
DIP. PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
Prot. n. Ql <u>200768</u>

Al **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare**  
**Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali**  
**Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale**  
**Via Cristoforo Colombo 44**  
[dgsalvaguardia.ambiente@pec.minambiente.it](mailto:dgsalvaguardia.ambiente@pec.minambiente.it)

e p.c. Al **Dipartimento PAU**  
Direzione

All' **Assessore all'Urbanistica**

Al **Dipartimento Tutela Ambiente**  
Direzione

All' **Assessore alla Sostenibilità Ambientale**

All' **Ufficio di Gabinetto della Sindaca**

**Oggetto:** Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa al "Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano" – Contributo tecnico di Roma Capitale.

In riferimento alla procedura di cui in oggetto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 97 parte seconda del 19.08.2017, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n° 152/2006 smi, l'avviso di deposito della Relazione Generale di Piano, del Regolamento, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, relativi al Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

Ai sensi del sopracitato art. 14, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, individuato dalla Regione Lazio - Commissario ad Acta dott. Vito Consoli, in qualità di Autorità Proponente, tra i S.C.A. con nota R.L. prot. R.U.U. 0421218 del 16.08.2017, valutata la documentazione di cui al punto precedente attraverso gli Uffici di competenza, ha inviato al Ministero dell'Ambiente, con nota prot. QL63600 del 19.10.2017, il proprio contributo tecnico che si intende qui integrare con quanto segue.

Con riferimento alla verifica di coerenza con gli elaborati di PRG contenuta nella Relazione si osserva che il riferimento alla disciplina urbanistica "composta dall'azzonamento del Piano delle Certezze, di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 92/97 e 176/2000" risulta inappropriato in quanto il PRG vigente è



quello approvato con Accordo di Pianificazione ai sensi dell'art. 66bis della L.R. n. 38/1999 e con la D.C.C. n. 18 del 12.02.2008.

Con successiva Delibera n. 48 del 07.06.2016 il Commissario Straordinario ha preso atto del disegno definitivo del PRG approvato nel 2008 ed ha adottato la variante urbanistica, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 1150/1942, per le aree prive di destinazione urbanistica e con destinazione incongruente rispetto allo stato di fatto e di diritto.

Si chiede che la verifica di coerenza con la pianificazione urbanistica comunale, prevista dalle Linee guida per la redazione dei Piani delle aree naturali protette approvate con la DGR Lazio n° 765/2004, venga riferita al PRG vigente.

*In premessa del Rapporto Ambientale si legge che: "... il previsto Piano di Gestione della RNS del Litorale romano non è da considerarsi un atto di pianificazione territoriale bensì un atto regolamentare riferibile esclusivamente alla materia del tutela ambientale" e più avanti: "il Piano di gestione di cui al presente Rapporto Preliminare non si sostituisce di per sé agli altri strumenti di pianificazione che interessano il territorio della Riserva, ma ovviamente contiene precisi vincoli ambientali, anch'essi pienamente vigenti. A tale riguardo si fa osservare che il Comune di Roma tratta il territorio ricompreso nei confini della Riserva analogamente ai territori facenti parte dei Parchi e delle Riserve regionali, rimandando le scelte di pianificazione all'approvazione dei relativi Piani, nel nostro caso al Piano di Gestione".*

Il P.R.G. di Roma, approvato con l'Accordo di Pianificazione di cui all'art. 66bis, c. 6 della L.R. n. 38/1999 e con D.C.C. n. 18/2008, individua tra le componenti del Sistema Ambientale di cui al Titolo III, Capo 1° delle NTA, oltre all'Agro Romano ed ai Parchi Agricoli, anche la Rete ecologica, il Reticolo idrografico e le Aree naturali protette.

Con particolare riferimento a queste ultime, l'art. 69, c. 1 prevede che: *"Nelle riserve statali del Litorale romano e della Tenuta presidenziale di Castel Porziano, individuate nell'elaborato 3. Sistemi e Regole, rapp. 1:10.000, fino all'approvazione dei relativi "Piani di gestione" si applica la disciplina della legge n. 394/1991 e del DM Ambiente 29 marzo 1996".*

Il successivo art. 72 delle NTA, riferito alla Rete ecologica stabilisce, in funzione del livello di naturalità e di funzionalità ecologica riconosciuti alle aree costituenti, le restrizioni alla disciplina urbanistica, le misure e le azioni di tutela attiva.

Le aree naturali protette sono individuate come *"componenti primarie (aree A)"* in ragione dell'elevato grado di naturalità riconosciuto all'ecosistema ed in tali componenti sono previste azioni prevalentemente di tutela e salvaguardia in ragione della componente individuata dal P.R.G.

Con l'approvazione del Piano di Gestione dunque verrebbero meno le misure di salvaguardia previste dall'art. 69 delle NTA e le aree interessate resterebbero prive di pianificazione urbanistica, con alcune limitate eccezioni costituite da alcune porzioni dell'area industriale Acilia-Dragona, oggi comprese nel Sistema dei Servizi e delle Infrastrutture – Servizi: Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, delle aree ricomprese nel Programma di Recupero Urbano ai sensi dell'art. 11 della L. n. 483/1993 "Acilia – Dragona" e del Programma di Riqualificazione Urbana ai sensi dell'art. 2 della L. n. 179/1992 "Ostia Ponente" e dal Porto di Roma, tutti classificati come Ambiti a Pianificazione Particolareggiata Definita. Pertanto, il rinvio alle previsioni della strumentazione urbanistica vigente contenuta più volte nel Regolamento e nella Relazione Generale, ai fini dell'ammissibilità di interventi di trasformazione ed ulteriore urbanizzazione, appare incoerente. Sarebbero inoltre, non ammesse in linea generale varianti urbanistiche, con la sola esclusione di quelle necessarie alla realizzazione di servizi pubblici o infrastrutture, della fattispecie riconducibile per analogia all'art. 18ter della L.R. n. 24/1998, con l'effetto di limitare l'autonomia comunale sulla pianificazione urbanistica attribuito con la riforma del Titolo V della Costituzione.

# ROMA



Tale contraddizione si rinviene anche all'art. 35 della Relazione generale, in riferimento al rapporto con gli altri strumenti di pianificazione laddove *"nell'arco temporale tra l'adozione del Piano e relativo Regolamento e l'adeguamento degli strumenti di pianificazione da parte dei Comuni, le disposizioni in essi contenute prevalgono su quelle dei Comuni che sono tenuti alla loro applicazione"*. Per il P.R.G. di Roma, come già sottolineato non si tratterebbe di un mero adeguamento alle disposizioni contenute nel Piano di Gestione, bensì in una variante urbanistica che copre ampie zone di territorio comunale e non finalizzata alla realizzazione di limitati e puntuali interventi pubblici o di interesse pubblico.

Si chiede che per gli ambiti della Riserva ricadenti nel territorio capitolino sia introdotta la possibilità di procedere alla variante urbanistica per la pianificazione delle aree che, all'approvazione del Piano di Gestione, resteranno prive di disciplina urbanistica.

Il PRG di Roma ha previsto per le aree dell'Agro romano il ricorso al PAMA, disciplinato dall'art. 79 delle NTA che, a norma del comma 2: *" ha le finalità, i contenuti e gli effetti del Piano di utilizzazione aziendale (PUA), di cui all'art. 57, LR n. 38/1999"* e che, a norma del successivo comma 4: *" deve essere approvato dai competenti uffici comunali, che si avvalgono di apposita commissione tecnico-consultiva che si esprime nel termine di 90 giorni, anche attraverso l'attivazione di conferenze di servizi di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990"*.

Il Piano di Gestione, la Relazione Generale ed il relativo Regolamento, per gli interventi in ambito agricolo fanno invece riferimento al PUA, previsto dall'art. 57 e segg. della L.R. n. 38/1999.

In tali condizioni si avrebbe un doppio regime autorizzativo per gli ambiti agricoli interni al perimetro della Riserva.

Si chiede che per gli Ambiti agricoli ricadenti nel territorio capitolino, il Piano di Gestione ed il relativo Regolamento prevedano il ricorso esclusivamente al PAMA,

**Ufficio Varianti Urbanistiche  
Generali e Puntuali**

Funzionario Tecnico

Ing. Marilena Grassadonia

**Il Dirigente**

Ing. Fabio Pacciani